

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 2483

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-
legge 9 giugno 2016, n. 98,
recante disposizioni urgenti
per il completamento della
procedura di cessione dei
complessi aziendali del
Gruppo ILVA"

luglio 2016
n. 351



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
dell'ambiente e del territorio

ufficio ricerche nel settore delle attività
produttive e agricoltura



SERVIZIO STUDI
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 2483**

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-
legge 9 giugno 2016, n. 98,
recante disposizioni urgenti per
il completamento della
procedura di cessione dei
complessi aziendali del Gruppo
ILVA"

luglio 2016
n. 351

a cura di: G. Buonomo, L. Iannetti
ha collaborato: L. Lo Prato

INDICE

PREMESSA	7
SINTESI DEL CONTENUTO.....	9
Articolo 1, comma 1, lettera a) <i>(Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA)</i>	11
Articolo 1, comma 1, lettera b) <i>(Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA)</i>	15
Articolo 1, comma 1-bis <i>(Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA)</i>	25
Articolo 1, comma 1-ter <i>(Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA)</i>	26
Articolo 1, comma 2 <i>(Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA)</i>	27
Articolo 1, comma 3 <i>(Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA)</i>	29
Articolo 1, comma 4 <i>(Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA)</i>	30
Articolo 1, comma 5 <i>(Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA)</i>	34
Articolo 1, comma 5-bis <i>(Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA)</i>	34
Articolo 1-bis <i>(Mappatura dei rifiuti presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva S.p.A)</i>	35
Articolo 2 <i>(Finanziamenti ad imprese strategiche)</i>	37
Articolo 3 <i>(Entrata in vigore)</i>	38

PREMESSA

Il presente dossier reca le schede di lettura del testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 98 del 9 giugno 2016, come **modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**.

Con riguardo all'emergenza ambientale nell'area di Taranto e all'attività dello stabilimento ILVA, sono state già adottate molteplici disposizioni, contenute nei seguenti decreti legge:

- 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto;
- 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;
- 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;
- 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (articolo12);
- 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
- 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, nel testo risultante dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 (art. 22-quater) ;
- 16 luglio 2014, n. 100, recante misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario (non convertito in legge in quanto confluito nel predetto decreto n. 91);
- 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto;
- 4 luglio 2015, n. 92, recante, all'articolo 3, misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario;

- 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

Il preambolo del decreto-legge in commento richiama, in particolare, gli ultimi due decreti-legge e il decreto-legge n. 207 del 2012.

In relazione ai **profili europei**, si ricorda, in estrema sintesi, come la vicenda ILVA abbia interessato le istituzioni dell'Unione europea su un duplice fronte:

1. [un'indagine approfondita](#), avviata dalla Commissione europea per verificare se il sostegno fornito alle acciaierie ILVA conferisca all'azienda un vantaggio indebito precluso ai concorrenti e, quindi, se sia o meno compatibile con il regime degli **aiuti di Stato**. L'indagine è stata deliberata nel [gennaio 2016](#): la lettera di notifica all'Italia fa diretto riferimento, tra l'altro, al [decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191](#)¹, affermando l'impossibilità di escludere che le relative norme "in ragione della loro natura, (...) se attuate nella forma attualmente prevista, possano costituire aiuti di Stato". Nel [maggio](#) dello stesso anno la portata dell'indagine è stata estesa, ricomprendendovi il prestito statale di 300 milioni di euro concesso ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo decreto-legge.

Si ricorda che la normativa europea sugli aiuti di Stato non permette l'erogazione, nel settore siderurgico, di aiuti pubblici per la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Le uniche forme di sostegno consentite sono quelle volte al miglioramento della competitività del settore siderurgico europeo su scala mondiale.

Il Governo italiano ha richiesto in varie occasioni una revisione sostanziale del sopra descritto regime di aiuti alla siderurgia;

2. la [procedura di infrazione 2013/2177](#) per violazione del diritto dell'Unione in materia di **ambiente**. Si contesta al Governo italiano la violazione della [direttiva 2008/1/UE](#)² fino al 7 gennaio 2014 e, in seguito, della [direttiva 2010/75/UE](#)³. Il 16 ottobre 2014 è stato notificato il relativo parere motivato, nel quale la Commissione europea evidenzia:
 - a) l'assenza di misure idonee ad evitare fenomeni di inquinamento significativi;
 - b) l'inadempienza rispetto a numerose prescrizioni previste nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
 - c) la mancata adozione di misure di arresto definitivo dell'impianto e di protezione del suolo e delle acque sotterranee.

¹ Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

² Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

³ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1, comma 1, lettera a)

(Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA)

L'**articolo 1** reca norme in materia di completamento della procedura per la cessione dei complessi aziendali del Gruppo Ilva di Taranto, novellando, in più punti, l'[articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015](#).

In particolare, l'**articolo 1, comma 1, lettera a)**, pone a carico dell'**amministrazione straordinaria** del Gruppo Ilva (e non più dell'acquirente o affittuario aggiudicatario della procedura di cessione) l'onere di **restituzione dell'importo** erogato dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 191 del 2015 per far fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del gruppo Ilva di Taranto.

La norma novella [il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13, che poneva tale obbligo di rimborso a carico dell'aggiudicatario individuato ad esito della procedura prevista dalla normativa.

L'importo di cui viene prevista la restituzione è maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento, restando così confermati i criteri di calcolo già previsti dal quadro normativo previgente. Si prevede poi, quale termine per la restituzione, **60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa** di cui [all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270](#), termine già previsto dal quadro vigente, nonché, **novellando rispetto al quadro vigente**, si prevede che **tale restituzione sia anteposta agli altri debiti della procedura**.

[L'articolo 73 del D.Lgs. n. 270 del 1999](#) (decreto legislativo recante "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274") detta la normativa relativa alla cessazione dell'esercizio dell'impresa disponendo che, nei casi in cui è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, se nel termine di scadenza del programma, originario o prorogato, è avvenuta la integrale cessione dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa. Il decreto è affisso e comunicato al MISE e all'ufficio del registro delle imprese a cura del cancelliere. Contro di esso chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo – che non ha effetto sospensivo - alla Corte di appello entro dieci giorni dall'affissione; la corte di appello provvede in camera di consiglio, sentito il commissario straordinario. Il reclamo non ha effetto sospensivo. A far data dal decreto, l'amministrazione straordinaria è considerata, ad ogni effetto, come procedura concorsuale liquidatoria. La liquidazione degli eventuali beni residui acquisiti all'attivo è effettuata secondo le disposizioni previste dal medesimo D.Lgs. (dagli artt. 42, 62, 64 e 65).

Si ricorda che il [decreto-legge n. 191 del 2015](#), convertito dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13, contiene, all'articolo 1, disposizioni finalizzate alla cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 interviene sulla procedura di cessione dei beni aziendali delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ed in particolare sulla procedura di cessione dei complessi aziendali di ILVA S.p.a in amministrazione straordinaria. A tal fine il comma 2 ha fissato al 30 giugno 2016 il termine entro il quale i commissari del Gruppo ILVA debbono espletare le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari. Le procedure di trasferimento debbono svolgersi in osservanza delle modalità [dell'articolo 4, comma 4-quater del decreto-legge n. 347 del 2003](#) (convertito con modificazioni in legge 18 febbraio 2004, n. 39), ai sensi del quale i commissari straordinari individuano l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza dell'intervento, anche con riferimento ai profili di tutela ambientale e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia.

Nell' "[Invito a manifestare interesse in relazione all'operazione di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Ilva S.p.A.](#)", del 5 gennaio 2016 (integrato con le precisazioni del 18 gennaio 2016), viene evidenziata che i Commissari intendono espletare, nel rispetto dei "principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione ai sensi [dell'articolo 4, comma 4-quater del decreto-legge n. 347 del 2003](#), una procedura volta all'individuazione di partner con il quale dare corso ad una operazione avente ad oggetto il trasferimento dei complessi aziendali facenti capo alle Società in A.S., da perfezionarsi mediante la cessione o la concessione in affitto, con opzione d'acquisto, dei medesimi complessi aziendali, nel rispetto di quanto previsto in particolare dal [comma 3 dell'art. 1 del D.L. 191/2015](#)". Quest'ultimo - che il provvedimento in esame novella nei termini sopra indicati - dispone, al solo scopo di accelerare il processo di trasferimento e conseguire la discontinuità della gestione, garantendo la prosecuzione dell'attività in modo da contemperare le esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione, nelle more del completamento delle procedure di trasferimento, l'erogazione della somma di **300 milioni di euro** in favore dell'amministrazione straordinaria, qualificandola come indispensabile per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA.

Il quarto periodo del comma 3, nel **testo precedente alle modifiche ad esso introdotte dal D.L. in esame**, disponeva che fosse l'**aggiudicatario**, individuato all'esito della procedura di cui al comma 2, **a provvedere alla restituzione allo Stato dell'importo erogato**, maggiorato degli interessi (secondo il tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento), entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del D.Lgs. 1999, n. 270/1999. Si ricorda, infine, che l'articolo 1, comma 6 del D.L. n. 191 stabilisce che l'organo commissariale del Gruppo ILVA in Amministrazione Straordinaria provvede al pagamento con priorità dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria.

Si ricorda altresì che il 10 febbraio 2016 si è chiuso il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative all'operazione di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e ad altre Società del medesimo Gruppo. In base a quanto pubblicato nel relativo [Comunicato](#), all'invito hanno risposto 29 soggetti - 17 sono italiani e 12 stranieri - che hanno manifestato interesse per l'intero Gruppo ILVA o per singole società. Con successivo [comunicato del 15 febbraio 2016](#) si informava della conclusione della fase di verifica della rispondenza delle manifestazioni ricevute ai criteri di

ammissione contenuti nell'invito, specificando la sottoposizione dei soggetti ammessi a una fase di *due diligence* all'esito della quale presentare le offerte vincolanti, ai fini del perfezionamento dell'operazione. In particolare, i soggetti direttamente ammessi alla fase di *due diligence*, che prevede l'accesso alla data room, ai siti produttivi del Gruppo e alla management presentation organizzata dal global advisor dell'operazione, sono 19, mentre a 6 soggetti istanti è stata richiesta l'integrazione della documentazione prodotta, e per i restanti è stato riscontrato che le manifestazioni di interesse non avevano ad oggetto complessi aziendali.

Per quanto attiene ai **profili europei**, si ricorda che a seguito dell'adozione del decreto-legge n. 191 del 2015, la Commissione UE (cfr. [comunicato stampa del 20 gennaio scorso](#)) ha avviato **un'indagine approfondita** per stabilire se il sostegno dato dallo Stato italiano alle acciaierie ILVA rispetti la normativa UE sugli **aiuti di Stato**. L'indagine approfondita - sulla base di quanto reso pubblico dalla Commissione UE - è stata estesa, con [lettera datata 13 maggio 2016](#), anche al prestito di 300 milioni concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 191/2015.

La decisione della Commissione europea di avviare un'indagine approfondita ha toccato altresì i **profili ambientali**.

La Commissione ha ricordato che per molti anni l'ILVA ha disatteso le norme ambientali, causando gravi problemi per l'ambiente e la salute pubblica nel Tarantino, con conseguente avvio dal 2013 nei confronti dell'Italia di un procedimento d'infrazione per non aver provveduto a che l'ILVA rispettasse la legislazione dell'UE in materia di emissioni industriali. In esito a un procedimento penale nazionale i massimi dirigenti dell'ILVA sono stati rinviati a giudizio per presunto disastro ambientale e hanno lasciato la direzione della società. Per poter proseguire l'attività industriale ammodernando nel contempo l'impianto per adeguarlo alle norme ambientali, da giugno 2013 l'ILVA è gestita in amministrazione straordinaria da commissari nominati dal governo.

In particolare, la Commissione ha evidenziato come le attuali preoccupazioni circa l'impiego di denaro pubblico per ammodernare la produzione nello stabilimento ILVA di Taranto non impediscano tuttavia all'Italia di *sostenere le misure necessarie e urgenti per risanare la situazione ambientale e contenere l'inquinamento presente nel sito dell'ILVA e nelle zone circostanti e per migliorare la salute pubblica nel Tarantino* (si veda il Comunicato 20 gennaio 2016 sopra citato). Inoltre, a seguito degli accertamenti dell'autorità giudiziaria in ordine alle responsabilità ambientali, la Commissione ha ricordato come le autorità italiane dovranno, in ossequio al principio "*chi inquina paga*", chiedere al soggetto responsabile di rimborsare, con i relativi interessi, il denaro pubblico speso per il risanamento ambientale e per il contenimento dell'inquinamento. La Commissione ha chiarito che l'indagine aperta sui profili di aiuto di Stato *'non inciderà sul [procedimento d'infrazione](#) aperto nei confronti dell'Italia per quanto riguarda la normativa ambientale dell'UE'*, rilevando altresì che *'le iniziative adottate dall'Italia affinché l'ILVA rispetti le norme ambientali dell'UE sulle emissioni industriali devono essere conformi alla normativa dell'UE sugli aiuti di Stato'*.

Si ricorda che la normativa UE sugli aiuti di Stato nel settore siderurgico non permette l'erogazione di sostegno pubblico per soccorrere e ristrutturare le imprese in difficoltà: la siderurgia è stata, infatti, esclusa a metà degli anni 1990 di comune accordo tra gli Stati membri dell'UE e la Commissione ([decisione n. 2496/96/UECA della Commissione](#)). Da quel momento l'UE si è attenuta a un **approccio di mercato** per realizzare gli adeguamenti delle capacità e le ristrutturazioni necessarie ai fini della redditività e sostenibilità dell'**industria siderurgica in Europa**. La Commissione intende mantenere la coerenza nell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato per garantire pari condizioni di concorrenza alle imprese siderurgiche che attuano o hanno già attuato piani di ristrutturazione finanziati con fondi privati. Secondo la Commissione, l'esperienza del passato dimostra, inoltre, che autorizzare gli aiuti a fini di salvataggio e di ristrutturazione equivarrebbe a falsare la concorrenza, con il rischio d'innescare una corsa alle sovvenzioni tra gli Stati membri.

Nel contempo, la normativa UE sugli aiuti di Stato consente però agli Stati membri di erogare aiuti volti a migliorare la competitività delle **acciaierie europee** su scala mondiale, ad esempio a fini di **ricerca e sviluppo**, formazione e sostegno alle attività ad alta intensità energetica. Negli ultimi anni vari Stati membri hanno adottato misure tese a compensare le industrie che svolgono attività ad alta intensità energetica, tra cui le acciaierie, per gli elevati costi energetici che si trovano a sostenere. Sono inoltre fissati limiti precisi dell'entità degli aiuti di Stato erogabili. Da quando, a metà degli anni 1990, è stata decretata per le acciaierie l'esclusione dagli aiuti a fini di salvataggio e di ristrutturazione, la Commissione ha adottato numerose decisioni negative (spesso corredate di ordini di recupero) nei confronti di molti Stati membri dell'UE, tra cui Belgio, Germania, Italia e Polonia. Il Governo italiano ha chiesto in più sedi di rivedere l'intero regime degli aiuti di Stato per il settore dell'acciaio.

L'industria dell'acciaio nel contesto delle politiche europee

Al riguardo, si segnala che la [Commissione europea, in materia di industria dell'acciaio](#), (DG Growth - Internal market, Industry, Entrepreneurship and SMEs) ha suggerito l'adozione di misure di politica per lo sviluppo volte al sostegno di occupazione e crescita sostenibili, in particolare con la Comunicazione della Commissione Ue '[Steel: Preserving sustainable jobs and growth in Europe](#)'.

In estrema sintesi, a livello europeo si sono focalizzate le seguenti aree di politiche di intervento e di priorità:

- Difesa contro pratiche commerciali scorrette;
- Gestione e ricerca di interventi rispetto al profilo della sovraccapacità a livello globale;
- Investimenti per soluzioni di innovazione tecnologia e per la maggiore competitività;
- Investimenti nella formazione e nella infrastruttura umana per la crescita dell'innovazione del settore;
- Focus su politiche nelle aree della concorrenza, dell'energia, dell'emission trading e dell'economia circolare, in quanto politiche di potenziale incentivo rispetto al settore dell'acciaio.

Si stima che siano connesse all'industria dell'acciaio circa 328,000 posti di lavoro nell'anno 2015, oltre all'effetto indiretto sull'occupazione di altri settori industriali connessi, e si evidenzia che il ruolo centrale di tale settore industriale, sia a livello europeo sia nel contesto internazionale, sottolineandone tuttavia la forte criticità negli anni recenti a seguito del calo dei prezzi, della forte componente di esportazione dei Paesi terzi connessa ai prezzi medesimi, delle pratiche commerciali scorrette e di dumping che hanno interessato anche il settore, oggetto di continuo monitoraggio.

Si segnala, inoltre, che l'UE ha costituito il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per venire in aiuto alle persone costrette ad adeguarsi in conseguenza della globalizzazione. Dal suo avvio nel 2007, il FEG ha erogato circa 550 milioni di euro in aiuto di oltre 128 000 lavoratori. Il FEG sostiene finanziariamente i lavoratori collocati in esubero per migliorarne l'occupabilità e aiutarli a trovare nuovi sbocchi occupazionali (con formazione professionale, riqualificazione, incentivi e indennità temporanei, ecc.). In relazione al settore siderurgico, come ricordato dalla stessa Commissione europea nella [lettera del 20 gennaio 2016](#) sopra richiamata, dal 2014, ad esempio, il FEG sostiene azioni volte a promuovere l'occupabilità dei lavoratori siderurgici colpiti dalla chiusura dei siti di produzione in Belgio.

Articolo 1, comma 1, lettera b)

L'articolo 1, comma 1, lettera b), novella [l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 191 del 2015](#), dettando una nuova procedura per la modifica e l'integrazione del c.d. Piano ambientale e di altri titoli autorizzatori, nonché disposizioni in materia di assunzioni di personale da parte dell'ARPA della Regione Puglia e in materia di oneri reali sui beni oggetto di bonifica. Vengono dettati, nella norma oggetto di novella, con la riscrittura ovvero l'introduzione di nuove previsioni, i capoversi 8, 8.1, 8.2, 8.2-bis, 8.2-ter e 8.3, che partitamente di seguito si esaminano.

Nuova procedura per le modifiche al Piano ambientale

I **capoversi 8 e 8.1** dettano la **nuova procedura per la modifica e l'integrazione** del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 (**c.d. Piano ambientale**), riassumibile in tre fasi:

- la definizione delle offerte vincolanti (primi quattro periodi del comma 8);
- la valutazione delle offerte (ultimi due periodi del comma 8);
- l'autorizzazione dei nuovi interventi di modifica/integrazione al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (nuovo comma 8.1).

Rispetto alla normativa previgente, la nuova procedura ed in particolare le fasi di definizione delle offerte vincolanti e di valutazione delle offerte si collocano **all'interno del procedimento finalizzato alla selezione del soggetto**, con il quale si darà corso all'operazione di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo alle società in amministrazione straordinaria, e quindi **prima dell'adozione, da parte del Ministro dello sviluppo economico, del decreto con il quale si individua l'aggiudicatario** (a norma dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto legge n. 347 del 2003). Rispetto al quadro previgente, pertanto, la valutazione delle eventuali modifiche del Piano ambientale sembra essere **anticipata** alla fase di selezione dei soggetti, **antecedente all'individuazione dell'aggiudicatario**, mentre la precedente formulazione disciplinava i profili autorizzatori delle eventuali modifiche o integrazioni al Piano che fossero richieste dal piano industriale e finanziario proposto dall'aggiudicatario.

La fase di autorizzazione dei nuovi interventi di modifica/integrazione al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria - terza fase - è invece successiva all'adozione del decreto ministeriale di individuazione dell'aggiudicatario.

Si ricorda che il [decreto-legge n. 61 del 2013](#) ha disciplinato – in via generale (all'art. 1) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (all'art. 2) – il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Il decreto ha disciplinato la procedura per l'adozione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA, la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento dell'ILVA. Il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria è stato adottato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014. Diversi provvedimenti d'urgenza sono stati di seguito adottati per disciplinare l'attuazione del Piano.

In particolare, con il nuovo comma 8, come novellato dal decreto in esame, si prevede che qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 prevedano **modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria** approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, si proceda per i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi con una valutazione da parte di un **comitato di esperti**.

La disciplina previgente prevedeva che le modifiche o le integrazioni al Piano fossero autorizzate, su specifica istanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, che tiene luogo, ove necessario, della valutazione di impatto ambientale. Si prevedeva, inoltre, che la relativa istruttoria, nonché quella per l'attuazione delle conseguenti modifiche del Piano, fossero effettuate ai sensi, rispettivamente, dei commi 5 e 9 dell'articolo 1, del [D.L. n. 61/2013](#) (che rispettivamente disciplinano le procedure per l'approvazione del piano e per lo svolgimento della conferenza di servizi nella

realizzazione delle opere e dei lavori previsti dall'autorizzazione integrata ambientale e dal piano medesimo), ove compatibili, e che garantisca l'integrale e costante rispetto dei limiti di emissione stabiliti a livello europeo.

Il comitato di esperti, disciplinato dal successivo comma 8.2, può richiedere a ciascun offerente di **integrare la documentazione prodotta in sede di offerta**, fornendo gli ulteriori documenti necessari per la valutazione delle modifiche o dei nuovi interventi proposti, compresi:

- i documenti progettuali;
- i cronoprogrammi di realizzazione, comprensivi della richiesta motivata di eventuale differimento, non oltre 18 mesi, del termine fissato al 30 giugno 2017 (di cui [all'articolo 2, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20);
- l'analisi degli effetti ambientali e l'analisi dell'applicazione delle *BAT Conclusions*, con espreso riferimento alle **prestazioni ambientali** dei singoli impianti come individuate dall'offerta presentata.

Con riferimento ai profili ambientali, al rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea, fino all'entrata in vigore del [D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46](#) (attuativo della [direttiva 2010/75/UE](#), c.d. direttiva IED, che ha sostituito la precedente direttiva n. 2008/1/UE, c.d. direttiva IPPC) il documento di riferimento per le BAT applicabili alle acciaierie era il *Best Available Techniques Reference Document on the Production of Iron and Steel* del dicembre 2001, recepito in Italia con il D.M. 31 gennaio 2005. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014 i limiti di emissione sono quelli previsti dalle «conclusioni sulle BAT per la produzione di ferro e acciaio» ([decisione 2012/135/UE](#)). L'art. 15, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE dispone che l'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT. L'art. 21, paragrafo 3, della medesima direttiva stabilisce l'adeguamento di tutte le condizioni di autorizzazione "entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT" vale a dire, nel caso degli impianti di produzione di ferro e acciaio (per i quali le conclusioni sulle BAT sono state pubblicate l'8 marzo 2012), entro l'8 marzo 2016.

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE, entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente riesamina e, se necessario, aggiorna tutte le condizioni di autorizzazione e garantisce che l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione. Si ricorda che il decreto di riesame dell'AIA è stato emanato al fine di imporre anticipatamente, rispetto alla scadenza dell'8 marzo 2016, il rispetto delle BAT approvate con la citata decisione 2012/135/UE.

La norma specifica, a seguito di una modifica apportata dalla Camera, che tale facoltà deve essere esercitata nel rispetto della **parità dei diritti dei partecipanti**.

Entro il **termine di 120 giorni** dalla presentazione dell'istanza dei commissari straordinari, il **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, sulla base dell'istruttoria svolta dal comitato degli esperti, sentito il Ministro dello sviluppo economico, **esprime il proprio parere**, proponendo eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti.

A seguito della comunicazione del parere suddetto ai commissari della procedura di amministrazione straordinaria, che ne curano a loro volta la trasmissione agli offerenti, nei successivi 15 giorni questi ultimi presentano alla procedura le **offerte vincolanti definitive** conformando i relativi piani al predetto parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Si prevede **l'esclusione dalla procedura degli offerenti che non accettino tutte le risultanze del parere ovvero non confermino o aggiornino di conseguenza l'offerta presentata.**

La norma è stata modificata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati al fine di chiarire che il "**predetto parere**", cui conformare le offerte definitive vincolanti, è **rilasciato dal Ministro dell'ambiente**, e non dal comitato degli esperti.

Di seguito, con gli **ultimi due periodi del nuovo comma 8**, viene dettata la disciplina della fase di **valutazione delle offerte e la conseguente aggiudicazione**. Si prevede, al riguardo, che **l'esperto indipendente** nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del [decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, rediga, nei successivi trenta giorni, una **relazione** con la quale:

- vaglia la compatibilità delle offerte vincolanti definitive con i criteri di mercato, tenendo conto delle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie contenute nei rispettivi piani;
- valuta la sostenibilità finanziaria, con particolare riferimento al periodo di affitto e nella prospettiva della definitiva cessione.

La relazione dell'esperto indipendente è acquisita dai commissari straordinari in sede di valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione.

Il **nuovo comma 8.1** disciplina la **fase di autorizzazione dei nuovi interventi di modifica/integrazione al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria**, dopo l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, su istanza dei commissari straordinari, è individuato l'aggiudicatario.

Si prevede che quest'ultimo, in qualità di individuato gestore, può presentare apposita domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sulla base dello schema di Piano accluso alla propria offerta vincolante definitiva.

Si dettano norme in materia di **pubblicità**, prevedendo che la domanda, completa dei relativi allegati, è resa disponibile per **la consultazione del pubblico sul sito del Ministero dell'ambiente** e della tutela del territorio e del mare **per un periodo di trenta giorni**, ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni. A seguito di **modifica apportata presso la Camera dei deputati**, della disponibilità della domanda sul sito web ai fini della consultazione da parte del

pubblico è dato tempestivo avviso mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a diffusione regionale. **L'istruttoria sugli esiti della consultazione** è svolta dal medesimo Comitato di esperti (di cui al comma 8.2) nel termine di **sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda**, predisponendo una **relazione di sintesi delle osservazioni ricevute**, nonché **garantendo il pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa dell'Unione Europea**.

Come già ricordato, si rammenta che è pendente una procedura di infrazione in relazione alla violazione dei limiti di emissione stabiliti dalla normativa europea, cui si veda *infra* in premessa, nonché con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *a*).

A seguito di **modifica apportata presso la Camera dei deputati**, inoltre, si prevede che le modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto devono in ogni caso assicurare **standard di tutela ambientale** coerenti con le previsioni del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, in quanto compatibili, e sono disposte, nei quindici giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria, con **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, previa delibera del Consiglio dei ministri, **su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico**.

Si fa notare che la fase disciplinata dal nuovo comma 8.1 corrisponde nella sostanza all'unica fase disciplinata dal testo previgente del comma 8. Il testo previgente si limitava infatti a disciplinare l'autorizzazione delle modifiche/integrazioni, richieste dall'aggiudicatario, al c.d. Piano ambientale o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti dell'ILVA, prevedendo che essa fosse rilasciata con un apposito D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'ambiente. Nel testo previgente era, altresì, previsto che la proposta del Ministero dell'ambiente fosse elaborata dopo aver sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e che il D.P.C.M. fosse predisposto anche su proposta del Ministro della salute. A differenza del testo previgente, le nuove norme prevedono che il D.P.C.M. venga adottato non solo su proposta del Ministro dell'ambiente, ma **anche su proposta del Ministro dello sviluppo economico**; non si fa, pertanto, più riferimento al Ministro della salute. Il nuovo testo non fa, inoltre, più riferimento a un coinvolgimento dell'ISPRA ai fini dell'adozione della proposta del Ministro dell'ambiente (per un coinvolgimento dell'ISPRA si rinvia a quanto invece previsto dal nuovo comma 8.2). Il nuovo testo conferma le disposizioni previgenti che contemplavano (attraverso un richiamo alle norme del comma 5 dell'art. 1 del [D.L. 61/2013](#)) l'effettuazione di una procedura di consultazione e l'affidamento della successiva istruttoria ad un comitato di tre esperti. L'ultimo periodo del citato comma 5 dell'articolo 1 del D.L. 61/2013, infatti, prevede che lo schema di piano ambientale è reso pubblico, anche attraverso la pubblicazione nei siti web dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché attraverso link nei siti web della regione e degli enti locali interessati, a cura del commissario straordinario, che acquisisce le eventuali osservazioni, che possono essere proposte nei successivi trenta giorni e sono valutate dal comitato degli esperti ai fini della definitiva proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina del medesimo comitato.

Allo stesso modo viene sostanzialmente confermata la disposizione previgente per quanto prevedeva di garantire "l'integrale e costante rispetto dei limiti di emissione stabiliti a livello europeo".

La norma di cui al **nuovo comma 8.1** stabilisce, poi, **all'ultimo periodo**, che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha **valore di autorizzazione integrata ambientale**, tiene luogo ove necessario della valutazione di impatto ambientale e **conclude tutti i procedimenti di autorizzazione integrata ambientale in corso presso il Ministero dell'ambiente**.

Si ricorda che il c.d. Piano ambientale relativo all'ILVA di Taranto conclude (in virtù [dell'art. 7, comma 1, lettera b\), del D.L. 136/2013](#)) i procedimenti di riesame che discendono dall'autorizzazione integrata ambientale del 4 agosto 2011 e da quella del 26 ottobre 2012, come dettagliati dallo stesso D.P.C.M., "con esclusione di quelli che dovranno essere avviati a seguito dell'adempimento di prescrizioni e di quelli che comprendono impianti dello stabilimento non disciplinati dal piano". Sempre in virtù del citato art. 7 del D.L. 136/2013, il Piano ambientale costituisce integrazione delle AIA succitate.

Si ricorda, inoltre, che - ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del D.L. 191/2015 - per le modifiche e integrazioni del Piano ambientale, diverse da quelle necessarie per l'attuazione del Piano industriale e autorizzate ai sensi del comma 8, trovano applicazione il titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina l'autorizzazione integrata ambientale con riguardo ai contenuti della domanda, al procedimento per il rilascio e per il rinnovo, alle sanzioni, nonché le altre discipline ordinarie di settore.

Inoltre, si rammenta che la valutazione di impatto ambientale (VIA) è disciplinata nella [parte seconda del D.Lgs. 152/2006](#) (cd. Codice ambientale) in attuazione della normativa europea. Il Titolo I della parte seconda comprende i principi generali per lo svolgimento della VIA e dell'AIA. In merito al rapporto tra i due procedimenti, l'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 dispone, tra l'altro, che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato XII alla medesima parte seconda. In tali casi, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies del medesimo decreto legislativo n. 152, che sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordices.

Merita segnalare che [l'articolo 2 della direttiva 2011/92/UE](#) dispone, ai paragrafi 4 e 5, tra l'altro, che gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della direttiva, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della direttiva medesima e che, qualora un progetto sia adottato mediante un atto legislativo nazionale specifico, gli Stati membri hanno facoltà di esentare tale progetto dalle disposizioni in materia di consultazione pubblica di cui alla direttiva, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della stessa direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione, ogni due anni a decorrere dal 16 maggio 2017 in merito ad ogni applicazione dell'esenzione.

Il Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 disciplina l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) con riguardo ai contenuti della domanda, al procedimento per il rilascio e per il rinnovo, alle sanzioni. L'articolo 29-octies disciplina il rinnovo dell'AIA o il riesame della stessa. Tale riesame viene effettuato dall'autorità competente quando l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite o sono disponibili nuove tecniche per garantire una notevole riduzione delle emissioni oppure quando nuove norme o la

sicurezza di esercizio lo esigano. L'articolo 29-novies disciplina invece l'aggiornamento dell'AIA in caso di modifiche agli impianti. Il comma 2 di tale articolo prevede che, nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché nessuna modifica sostanziale progettata dal gestore sia effettuata senza un'autorizzazione concessa conformemente alla direttiva medesima.

Si segnala che è stata di recente presentata la [Relazione al 31 gennaio 2016 sull'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale](#), concernente lo stabilimento ILVA di Taranto, nonché sullo stato e sull'adeguatezza dei controlli ambientali concernenti il medesimo stabilimento, aggiornata al 31 gennaio 2016.

Comitato di esperti

Il **capoverso 8.2**, come novellato dal decreto-legge in esame, prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro cinque giorni dalla istanza dei commissari straordinari di cui al comma 8, primo periodo, nomini un **comitato di esperti**. Esso è composto da tre componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici. Il comitato si avvale della struttura commissariale di Ilva, del **Sistema nazionale delle agenzie ambientali** e, secondo la dizione della norma, 'può avvalersi delle altre amministrazioni interessate'.

In materia di Sistema nazionale delle agenzie ambientali si segnala la recente approvazione, in via definitiva del relativo disegno di legge (A.C. 68-110-1945-B, A.S. 1458), non ancora pubblicato nella G.U., che istituisce il "Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente", del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente.

A ciascun componente del comitato, oltre al rimborso delle spese di missione, è corrisposto un **compenso - secondo una modifica apportata dalla Camera - temporalmente parametrato** al compenso annuale spettante ai componenti della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale maggiorato del venti per cento; gli oneri sono posti a carico di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria. Si prevede la **pubblicità dei curricula** dei componenti del comitato, nel sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché mediante link nei siti web della regione e degli enti locali interessati, secondo quanto **introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**.

Una specifica [sezione del sito web del Ministero dell'ambiente](#) è dedicata alla Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale, alla sua composizione, alla sua organizzazione e al suo funzionamento.

Il comma in esame è volto a sostituire il richiamo alle disposizioni dettate dal [comma 5 dell'art. 1 del D.L. 61/2013](#) presente nel testo previgente. Il citato comma 5 ha previsto, infatti, la nomina, da parte del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, di un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, a cui è stato affidato il compito di predisporre e proporre al Ministro stesso, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA, poi emanato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014. Con il decreto ministeriale n. 211 del 15 luglio 2013, richiamato nel preambolo del D.P.C.M. di approvazione del piano ambientale, sono stati nominati i componenti del Comitato di esperti incaricato della redazione del piano.

In base al quadro delle norme sopra illustrate, introdotte dal decreto-legge in esame, al nuovo Comitato è quindi affidato lo svolgimento dell'istruttoria relativamente alla valutazione delle modifiche/integrazioni del Piano proposte nell'ambito delle offerte, nonché all'attuazione delle modifiche medesime, che non viene più affidata al Comitato che ha curato la predisposizione del Piano ambientale.

Coordinamento tra la regione Puglia, Ministeri competenti e comuni interessati; assunzioni ARPA Puglia

Il **capoverso 8.2-bis** dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015, **di nuova introduzione, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, prevede l'istituzione, ad invarianza finanziaria, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un **coordinamento tra la regione Puglia, i Ministeri competenti e i comuni interessati**, con l'obiettivo di **facilitare lo scambio di informazioni** tra dette amministrazioni in relazione all'attuazione del Piano ambientale **ivi comprese le eventuali modifiche o integrazioni**. Si prevede la riunione di tale coordinamento almeno due volte l'anno su richiesta motivata di uno dei componenti. La norma stabilisce l'assenza di oneri per tale attività, cui non corrispondono emolumenti.

Rispetto al testo previgente, che all'articolo [1, comma 7, del D.L. 61/2013](#) prevedeva il coinvolgimento della Regione Puglia nella procedura di approvazione del c.d. Piano ambientale (approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014, emanato sulla base di una proposta del Ministro dell'ambiente che ha acquisito il parere della Regione Puglia reso con nota n. 5526 del 20 dicembre 2013), si segnala che il coinvolgimento della Regione non appare invece contemplato nella nuova procedura di modifica del c.d. Piano ambientale prevista dalla lettera b) dell'art. 1 del presente decreto-legge.

Il nuovo **capoverso 8.2-ter**, **anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso la Camera**, prevede che **la Regione Puglia possa autorizzare l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia (ARPA) ad assumere**

personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività ivi previste.

Si prevede, al riguardo:

- la previa valutazione circa la possibile assegnazione, da parte della Regione, di proprio personale;
- il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con l'individuazione preventiva delle occorrenti risorse da trasferire all'Agenzia, e in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- il ricorso a procedure di **selezione pubblica** disciplinate con provvedimento della regione Puglia stessa.

La norma inserisce la previsione nell'ambito dell'assoluta esigenza di assicurare le necessarie **attività di vigilanza, controllo, monitoraggio** e gli eventuali **accertamenti tecnici** riguardanti l'attuazione del Piano ambientale, potenziando a tal fine la funzionalità e l'efficienza dell'organo.

Viene fissato un **limite massimo di spesa** pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017 a valere sulle risorse stanziare all'uopo nel bilancio della regione Puglia.

Inoltre, si stabilisce che le assunzioni possono essere effettuate **previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle province**, di cui all'articolo 1, commi 423 e seguenti, della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), e successive modificazioni.

Si ricorda che la normativa sulle limitazioni alle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni è stata caratterizzata negli ultimi anni da molteplici interventi, che in estrema sintesi si ricordano. Per quanto attiene alle amministrazioni dello Stato (ed altri enti ed organismi individuati di volta in volta) la disciplina della limitazione del *turn over* è stata caratterizzata dalla fissazione di percentuali massime di reintegrazione dei cessati e dal ripetuto prolungamento del periodo di applicazione delle limitazioni. Per quanto riguarda le modalità di calcolo delle cessazioni, è stata prevista dal [D.L. 90/2014](#), l'eliminazione (dal 2014) del vincolo alle assunzioni relativo alle percentuali di unità lavorative cessate nell'anno precedente (cd. limite capitaro), mantenendo il solo criterio basato sui risparmi di spesa legati alla cessazioni di personale (peraltro con riferimento al solo personale di ruolo) avvenute nell'anno precedente. Da ultimo, per quanto attiene al triennio 2016/2018, la percentuale di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale per specifiche amministrazioni dello Stato e per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno è stata ridotta, dall'articolo 1, commi 227-228, della [L. 208/2015](#) (stabilità 2016), nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

Si ricorda, inoltre, che nell'ambito della riforma degli enti locali disposta dalla [L. 56/2014](#), la [L. 190/2014](#) (Stabilità 2015), ha introdotto disposizioni volte a definire le procedure di mobilità del personale. In particolare, i commi da 421 a 428 dell'articolo 1 dispongono, in primo luogo, la riduzione del 50% e del 30% della dotazione organica, rispettivamente, di province e città metropolitane (che comunque possono deliberare una riduzione superiore - nel rispetto di divieti specificamente individuati per le province delle regioni a statuto ordinario - a decorrere dal 1° gennaio 2015) con la contestuale definizione di un procedimento volto a favorire la mobilità del personale eccedentario verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione.

Oneri reali e privilegi speciali connessi al trasferimento dei siti contaminati oggetto di bonifica

Il **capoverso 8.3** dell'articolo 1 del decreto legge n. 191 del 2015, novellato dal decreto-legge in esame, disciplina la materia degli **oneri reali e privilegi speciali connessi al trasferimento dei siti contaminati oggetto di bonifica**. In particolare, si prevede che beni, aziende e rami di azienda individuati dal programma commissariale, una volta approvate le modifiche o integrazioni ai piani ambientali e di bonifica relativi a tali beni o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, ivi comprese quelle richieste dall'aggiudicatario, sono oggetto della previsione di cui [all'articolo 253 del Codice dell'Ambiente](#) - per effetto del quale si prevede un onere reale sull'immobile oggetto di bonifica - solo **nel limite della inottemperanza alle prescrizioni di bonifica previste dai piani ambientali e di bonifica o dagli eventuali ulteriori titoli autorizzativi necessari per l'esercizio dell'impianto che l'aggiudicatario si sia impegnato ad attuare**.

Tale disciplina del codice ambientale viene quindi limitata alla inottemperanza alle prescrizioni di bonifica previste dai predetti piani o dagli eventuali ulteriori titoli autorizzativi necessari per l'esercizio dell'impianto, che lo stesso aggiudicatario si sia impegnato ad attuare, "cioè - secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa - per importi limitati al solo valore delle prescrizioni di bonifica effettivamente non ottemperate".

Il richiamato art. 253 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (rubricato "Oneri reali e privilegi speciali") prevede, in primo luogo, che gli interventi di bonifica dei siti contaminati, effettuati d'ufficio dall'autorità competente (ai sensi dell'articolo 250), costituiscono onere reale, che viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e indicato nel certificato di destinazione urbanistica, mentre le spese sostenute per i suddetti interventi sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile, il quale può essere esercitato anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile (commi 1 e 2). In generale, gli oneri reali consistono in un vincolo imposto su di un fondo, in forza del quale un determinato soggetto, per il solo fatto di essere proprietario o titolare di un diritto reale ovvero mero possessore del fondo stesso, è obbligato ad eseguire prestazioni periodiche di dare o di fare a favore di un altro soggetto; quest'ultimo, da parte sua, è titolare per un verso del diritto di ricevere tali prestazioni e, per altro verso, della facoltà di esproprio del fondo gravato e cioè di soddisfarsi in via esecutiva sul bene del debitore in caso di suo inadempimento.

Quanto ai privilegi speciali immobiliari, si ricorda che ai sensi dell'art. 2748, secondo comma, del codice civile, il creditore che ha privilegio speciale sui beni immobili è preferito in sede di esecuzione ai creditori ipotecari.

Nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, l'articolo 253 prevede la possibilità di esercitare il suddetto privilegio e la ripetizione delle spese, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità (comma 3). In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a

seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.

Si ricorda che disciplina delle bonifiche in coerenza con il principio europeo "chi inquina paga" è dettata dal titolo V della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (art. 239). Con ordinanza motivata, che è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253, i responsabili potenziali dell'inquinamento sono diffidati a provvedere alle opere di ripristino ambientale (art. 244); in tale ambito, le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili ed è comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità. (art. 245). Si prevede che ove il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250.

La Corte di giustizia dell'Unione Europea, con la [sentenza del 4 marzo 2015 C- 534/13](#), si è pronunciata in ordine a una questione posta dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che nel 2013, rilevato un orientamento non concorde della giurisprudenza italiana sulle disposizioni della parte IV del Codice dell'ambiente e, più in generale, su quelle relative agli obblighi del proprietario di un sito contaminato, aveva aderito all'orientamento maggioritario che esclude qualsiasi responsabilità del proprietario non responsabile della contaminazione e nega, di conseguenza, che l'amministrazione possa esigere da tale proprietario misure del genere. L'Adunanza plenaria, in tale ambito, aveva sospeso il giudizio sottoponendo la questione pregiudiziale alla Corte la quale, con la citata sentenza, ha statuito che la direttiva 2004/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale (come quella di cui trattasi nel procedimento principale), la quale, nell'ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest'ultimo le misure di riparazione, non consente all'autorità competente di imporre l'esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l'esecuzione di tali interventi.

Articolo 1, comma 1-bis

Il comma 1-bis dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, interviene a vietare per l'*advisor* finanziario di avere partecipazioni o ricoprire incarichi dirigenziali interni o esterni nel soggetto aggiudicatario acquirente o affittuario.

L'*advisor* finanziario è il soggetto chiamato ad assistere il cliente nelle operazioni di ristrutturazione, nel processo di ricerca dei compratori ovvero in generale nel processo di ricerca di società interessate, sulla base di apposito incarico e a tutela del cliente assistito, al fine di fornire adeguata assistenza finanziaria.

La disposizione sembra volta ad evitare situazioni di conflitto di interesse rispetto alla compagine che subentrerà nella gestione del complesso aziendale dell'Ilva.

Si ricorda che, secondo quanto riportato nella [Relazione del commissario straordinario al 31 agosto 2014](#) di ILVA S.p.A., è stato conferito a Rothschild S.p.A. l'incarico di consulente finanziario per l'analisi e l'implementazione di soluzioni strategiche per la valorizzazione e la cessione a terzi di tutti o parte degli *asset* del Gruppo ILVA.

Articolo 1, comma 1-ter

Il **comma 1-ter** modifica la disciplina della prededucibilità dei crediti (di cui al comma 1-ter dell'articolo 3 del decreto-legge n. 347/2003) relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali nonché i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, vantati da piccole e medie imprese.

Si è, nello specifico statuito che "le distribuzioni di acconti parziali" sono effettuate dal commissario straordinario dando preferenza al pagamento dei crediti delle imprese fornitrici, conformemente a quanto previsto dall'articolo 212 della legge fallimentare, senza pertanto incidere sulla graduazione dei crediti prededucibili. Si precisa inoltre che l'autorità che vigila sulla liquidazione è, nel caso di cui si tratta, sostituita dal giudice delegato.

La norma pertanto incide sulle modalità di soddisfazione dei creditori in relazione alla liquidazione dell'attivo. La fase di ripartizione dell'attivo rappresenta il momento conclusivo della procedura di amministrazione straordinaria, una volta che si è verificata l'alienazione del complesso aziendale (o è stato approvato lo stato passivo). In tale fase la procedura concorsuale assume funzione esclusivamente liquidatoria (art. 73 D. Lgs. 270/1999). La ripartizione dell'attivo avviene in conformità a quanto previsto dalla legge fallimentare (cioè ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 67 del D. Lgs. 270/1999) che stabilisce che le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo debbano essere erogate secondo un preciso ordine (art. 111, L.F.): 1) crediti prededucibili; 2) crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 3) creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso. E' tuttavia possibile, nel corso della procedura, disporre ripartizioni parziali dell'attivo che non possono superare l'80% delle somme da ripartire, dovendo essere trattenute e depositate somme per soddisfare i creditori ammessi con riserva o il cui credito è soggetto a verifica giudiziaria nonché per soddisfare il compenso del commissario straordinario e "ogni altro debito prededucibile" (art 113 L.F.). La legge fallimentare prevede poi, con specifico riferimento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (in particolare all'articolo 212, richiamato nella disposizione in commento), che il commissario straordinario, previo parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione (che, nel

provvedimento in esame, è sostituita dal giudice delegato), può distribuire acconti parziali ai creditori, o ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività o accertate tutte le passività sempre nel rispetto dei limiti sopra descritti stabiliti dall'articolo 113 della legge fallimentare. La ripartizione finale ha invece luogo dopo l'approvazione del conto della gestione e la liquidazione del compenso al commissario straordinario.

Articolo 1, comma 2

Il **comma 2 dell'articolo 1** interviene in materia di affitto d'azienda o di rami dell'azienda con obbligo d'acquisto nell'ambito della procedura di cessione dei complessi aziendali.

In particolare, con una norma qualificata come di 'interpretazione autentica' dalla Relazione illustrativa, si prevede non trovino applicazione i commi terzo e quinto [dell'articolo 104-bis della legge fallimentare](#) richiamati nella disciplina della procedura di cessione dei complessi aziendali, delineata dal decreto legge cd. Marzano in materia di ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza. In particolare si prevede che tale **disciplina dettata dalla legge fallimentare non si applichi qualora il contratto di affitto preveda l'obbligo, anche sottoposto a condizione o termine, di acquisto dell'azienda o di ramo d'azienda da parte dell'affittuario**, e dunque non è prevista l'ispezione dell'azienda, né il diritto di recesso dell'amministrazione straordinaria, né il diritto di prelazione dell'affittuario.

Il comma terzo dell'articolo 104-bis della legge fallimentare citato prevede che il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall'articolo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere nelle forme previste. Il comma quinto stabilisce poi che diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori, e che in tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'[articolo 4, comma 4-quater del D.L. n. 347/2003](#) (c.d. decreto Marzano, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni) prevede poi che, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione per ogni operazione disciplinata dal decreto stesso, nei casi previsto (in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo), il commissario straordinario individua l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza dell'intervento, anche con riferimento ai profili di tutela ambientale e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Si stabilisce che il **canone di affitto** o

il prezzo di cessione non siano inferiori a quelli di **mercato** come risultanti da **perizia** effettuata da primaria istituzione finanziaria o di consulenza aziendale con funzione di esperto indipendente, individuate ai sensi delle disposizioni vigenti, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Le offerte sono corredate da un **piano industriale** e finanziario nel quale devono essere indicati gli investimenti, con le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura, che si intendono effettuare per garantire le predette finalità nonché gli obiettivi strategici della produzione industriale degli stabilimenti del gruppo. Si prevede quindi l'applicazione dei commi **terzo, quinto e sesto dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267**. Si stabilisce che l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico e al comitato dei creditori previsto dal terzo e quinto comma si sostituisce il comitato di sorveglianza.

Si tratta, nella sostanza, di **una deroga alla** disciplina, prevista dal citato art. 4, comma 4-quater, concernente il possibile affitto o cessione di un'impresa che opera nel settore dei servizi pubblici essenziali, ovvero che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, tramite trattativa privata condotta dal commissario straordinario. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, che pure qualifica la modifica legislativa come "*interpretazione autentica*" dell'articolo 4, comma 4-quater, afferma che «con l'introduzione della norma in commento si intende chiarire che le sopra richiamate disposizioni di cui all'articolo 104-bis, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto basate sul presupposto della gestione solo temporanea dell'azienda o dei rami d'azienda da parte dell'affittuario, non debbano trovare applicazione allorché il rapporto di affitto sia funzionale al successivo trasferimento dei complessi aziendali a titolo definitivo, essendosi l'affittuario impegnato a procedere all'acquisto dell'azienda o dei rami d'azienda, ancorché successivamente al decorso di un certo termine ovvero al verificarsi di determinate condizioni».

Si segnala come il Comitato per la legislazione della Camera, sul piano della formulazione della norma - osservando come la stessa, qualificata di interpretazione autentica, non risulti formulata come tale, agendo in maniera non testuale sul combinato disposto dell'articolo 104-bis, commi terzo e quinto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dell'articolo 4, comma 4- quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 - abbia osservato che 'si dovrebbe riformulare la norma contenuta all'articolo 1, comma 2, in termini di novella all'articolo 104-bis, commi terzo e quinto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267'.

In base alla norma, **resta fermo l'obbligo dell'affittuario di prestare idonee garanzie per tutte le obbligazioni dal medesimo assunte in base al contratto o derivanti dalla legge.**

Inoltre, nel corso **dell'esame presso la Camera**, è stato previsto l'invio - *sembrerebbe, dalla dicitura della norma, da parte del soggetto affittuario* - **alle Camere di una relazione semestrale sull'attività posta in essere**, con particolare riguardo al **piano ambientale** e al rispetto delle **obbligazioni contrattuali assunte dall'aggiudicatario.**

Articolo 1, comma 3

Il **comma 3 dell'articolo 1** interviene in materia di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva per affittuari o acquirenti. In particolare, mediante una novella all'[articolo 3, comma 3, del Decreto-legge n. 207 del 2012](#), si **estende** - oltre al riferimento alla società ILVA contenuto nella norma previgente - **anche all'affittuario o all'acquirente degli stabilimenti dell'ILVA l'immissione nel possesso dei beni dell'impresa e l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva nei relativi stabilimenti e la commercializzazione dei relativi prodotti.**

Si ricorda che l'articolo 3, comma 3, del D.L. n. 207/2012 (convertito con modificazioni dalla [legge n. 231 del 2012](#)), prevede che l'immissione della società ILVA nel possesso dei beni dell'impresa e l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva è disposta a far data dal 3 dicembre 2012 fino al 30 giugno 2017 (a seguito dell'ultima proroga stabilita dall'[articolo 1, comma 7, del Decreto-legge n. 191 del 2015](#)).

La relazione illustrativa al testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge afferma che scopo della disposizione consiste nell'assicurare che possa trovare attuazione, anche nel quadro dell'operazione di trasferimento dei complessi aziendali attualmente in corso, il **bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti** (tutela dell'ambiente e della salute, salvaguardia della produzione e dell'occupazione) cui la norma in questione è preordinata. Si richiamano, al riguardo, i principi sanciti dalla [sentenza della Corte Costituzionale n. 85 del 9 aprile 2013](#), nella quale la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1 e 3 del D.L. n. 207 stesso.

Si ricorda che il giudizio di costituzionalità citato era stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari di Taranto, che proponeva molteplici questioni di legittimità in merito agli artt. 1 e 3 del d.l. n. 207 del 2012, riprendendo in larga parte la prospettazione del pubblico ministero, seconda la quale la disciplina censurata avrebbe consentito ad una determinata impresa, nonostante la connotazione illecita dell'attività anche per profili penali in relazione alla gestione ambientale, di proseguire per 36 mesi la propria produzione, in violazione dell'art. 3 Cost. e sulla base di un provvedimento amministrativo – la qualifica di «stabilimento di interesse strategico nazionale» – i cui presupposti non sarebbero stati, nella prospettazione dell'allora remittente, delineati dalla legge con la necessaria precisione (avendo anzi, nella ricostruzione del remittente, la normativa in questione «espropriato» la funzione giurisdizionale, vanificando l'efficacia dei provvedimenti cautelari adottati e precludendo l'adozione di nuove cautele, a fronte della perdurante attività illecita, quand'anche la stessa producesse effetti lesivi «non previsti dalle misure indicate nell'autorizzazione integrata ambientale»). Nella tesi sottoposta al vaglio della Corte, il legislatore sarebbe intervenuto a modificare un atto dell'autorità giudiziaria senza mutare il quadro normativo di riferimento, dando vita ad una legge provvedimento fuori dai casi ritenuti ammissibili dalla giurisprudenza costituzionale, con violazione degli artt. 101, 102, 103 e 104 Cost. Inoltre, sempre in tale sede, si prospettava da parte remittente la violazione degli artt. 25 e 27 Cost., posto che, stabilendo «come unica

sanzione», nel caso di inadempienze alle prescrizioni dell'AIA, una pena amministrativa pari ad una quota del fatturato, la disciplina censurata avrebbe sottratto i fatti illeciti alla cognizione del loro «giudice naturale». La Corte costituzionale, respingendo tale tesi, ha rilevato, per alcuni profili, la non ammissibilità di talune delle sollevate censure di incostituzionalità, rilevandone il difetto di enunciazione della ordinanza di rimessione, e, per altri profili, l'infondatezza delle questioni. In particolare, per quanto di rilievo, il giudice delle leggi ha negato la tesi del rimettente circa i profili di asserita immunità derivanti dalle norme allora impugnate, sottolineando come la ricognizione della normativa sui controlli e sulle sanzioni, esplicitamente richiamata dalla disposizione - allora censurata -, contraddicesse per tabulas l'assunto del rimettente, rilevando il rinvio esplicito delle disposizioni allora censurate sia alle sanzioni penali previste dall'ordinamento per i reati in materia ambientale, sia all'obbligo di trasmettere, da parte delle autorità addette alla vigilanza ed ai controlli, le eventuali notizie di reato all'autorità "competente", cioè all'autorità giudiziaria.

Inoltre, per altro profilo qui di rilievo, la Corte ha rilevato come la *ratio* della disciplina censurata consistesse nella realizzazione di un **ragionevole bilanciamento** tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all'ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso; sottolineando come tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovino in rapporto di integrazione reciproca e non sia possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri, nonché rimarcando le esigenze di una tutela «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (richiamata, sul punto, la sentenza n. 264 del 2012).

Si ricorda in proposito che l'innovazione introdotta dal [decreto-legge n. 207 del 2012](#) è stata quella di consentire, a seguito dei provvedimenti di sequestro disposti nei confronti di ILVA dall'autorità giudiziaria, la prosecuzione dell'attività produttiva alle condizioni esplicitate nella norma.

Articolo 1, comma 4

Il **comma 4 dell'articolo 1**, che consta delle due **lettere a) e b)**, novella [l'articolo 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, consentendo la proroga di ulteriori diciotto mesi del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale (**lettera a)**, nonché estendendo all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del medesimo Piano, con il limite temporale delle condotte poste in essere fino al 30 giugno 2017 ovvero fino all'ulteriore termine di 18 mesi eventualmente concesso (**lettera b)**, **modificata dalla Camera dei deputati**).

La **lettera a)** del comma 4 in esame interviene sul comma 5 dell'articolo 2 citato, consentendo la possibilità di **proroga del termine ultimo fissato al 30 giugno 2017, per l'attuazione del c.d. Piano ambientale**, cioè su istanza dell'aggiudicatario selezionato nell'ambito della procedura avente ad oggetto il

trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.

Tale istanza di proroga va formulata con la domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano ambientale, o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, prevista al comma 8.1 dell'articolo 1 - come dettato dal decreto in esame; inoltre, viene previsto il **limite massimo di 18 mesi** per la **proroga** in parola.

La proroga è disposta con il **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria**, conformemente alle risultanze dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 1 del D.L. 191/2015, che - si ricorda - viene modificato dal decreto qui in esame (con la previsione di attività istruttoria da parte del nuovo Comitato di esperti istituito ai sensi del nuovo comma 8.2 del medesimo articolo 1).

Si prevede poi che tale termine si applichi altresì ad **ogni altro adempimento, prescrizione, attività o intervento di gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti** inerente ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e le altre società da essa partecipate anch'esse in amministrazione straordinaria, sostituendo ogni altro diverso termine intermedio o finale che non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsto da norme di legge o da provvedimenti amministrativi comunque denominati.

In relazione alla prevista applicazione del suddetto termine 'ad ogni altro adempimento, prescrizione, attività o intervento di gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti inerente ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria', con effetti sostitutivi di ogni altro termine previsto anche da norme di legge o da provvedimenti amministrativi comunque denominati, si rileva come potrebbero porsi profili di criticità sul piano della chiarezza del quadro regolatorio di riferimento, in relazione al meccanismo generalmente sostitutivo delineato dalla disposizione.

I primi tre periodi del comma 5 dell'articolo 2 del D.L. n. 1 del 2015 recano una serie di disposizioni rilevanti per l'attuazione del Piano ambientale di seguito riportate:

- in primo luogo, si prevede che il Piano si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella misura dell'80 per cento, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data (primo periodo);
- si prevede, inoltre, che, entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano (secondo periodo);
- fermo restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea, il termine ultimo per l'attuazione del Piano, approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014, comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53, è fissato al 30 giugno 2017 (terzo periodo, modificato dall'art. 1, comma 7, del D.L. 191/2015).

Si ricorda che il richiamato [decreto del Ministro dell'ambiente n. 53 del 2014](#) ha aggiornato l'AIA del 26 ottobre 2012 in attuazione della prescrizione n. 57: filtri a manica per il trattamento dei fumi provenienti dal camino E312 impianto di agglomerazione. Tutta la documentazione e i

provvedimenti riguardanti lo stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto, nonché le informazioni sui procedimenti in corso sono consultabili nell'apposita [sezione sul sito del Ministero dell'ambiente](#).

Ulteriori informazioni sono poi pubblicate sul sito dell'amministrazione straordinaria dell'Ilva, anche con apposita sezione dedicata al [monitoraggio delle emissioni](#) prodotte dal complesso aziendale.

Gli ultimi due periodi del comma 5 dell'articolo 2 del D.L. n. 1 del 2015 recano ulteriori disposizioni che non vengono abrogate dalla norma in esame; in particolare:

- viene prorogato al 30 giugno 2017 il termine - di cui all'articolo 3, comma 3, del D.L. 207/2012 - fino al quale la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dall'autorizzazione integrata ambientale (rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.A. con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012), alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del predetto decreto n. 207, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto n. 207 (sesto periodo inserito dall'art. 1, comma 7, del D.L.191/2015). Sulla predetta disposizione incide il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge in esame (v. supra);
- in conseguenza della fissazione del termine del 30 giugno 2017 per l'attuazione del Piano, è abrogato il comma 3-ter dell'articolo 2 del D.L. n. 61 del 2013, in cui, tra l'altro, si ribadiva il termine ultimo del 4 agosto 2016, come previsto dall'art. 1, comma 7, del D.L. 61/2013, per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine dell'8 marzo 2016, per l'applicazione della decisione 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT, acronimo anglosassone di *Best Available Techniques*) per la produzione di ferro ed acciaio (settimo periodo inserito dall'art. 1, comma 7, del D.L.191/2015).

La **lettera b)** del **comma 4 in esame** interviene sul comma 6 dell'[articolo 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1](#), prevedendo **due modifiche** a tale disposizione; in particolare si prevede che:

- siano estese anche **all'affittuario o all'acquirente**, nonché **ai soggetti da questi delegati**, **l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale (lettera b) n. 1)**.

Tale esclusione era prevista dal decreto-legge del 2015 solo in relazione al commissario straordinario ed ai suoi delegati. In conseguenza delle modifiche apportate dalla norma in esame, il nuovo disposto del predetto comma 6 (secondo periodo) prevede che le condotte poste in essere in attuazione del Piano, approvato dal D.P.C.M. 14 marzo 2014, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

Si ricorda come, in base al comma 6 del decreto-legge n. 1 del 2015, l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano ambientale di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#)⁴, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica. In base a tale disposizione, le condotte poste in essere in attuazione del Piano non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

La relazione illustrativa precisa che "l'applicabilità di tale disciplina è strettamente connessa alla sola attuazione del **piano ambientale** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, entro il termine ultimo all'uopo normativamente previsto".

A seguito di una **modifica apportata alla Camera dei deputati, in recepimento di una condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera**, è stato definito, nella disposizione novellata, l'arco temporale di tale esclusione, specificando che l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale, per quanto attiene all'**affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati**, si applica **con riferimento alle condotte poste in essere fino alla scadenza del 30 giugno 2017** (prevista dal terzo periodo del comma 5 della norma novellata) **ovvero per un periodo ulteriore di proroga non superiore ai diciotto mesi (lettera b) n. 2)**.

Articolo 1, comma 5

Il **comma 5** stabilisce che le modifiche, apportate dalle disposizioni del medesimo articolo 1 del decreto-legge in commento, hanno efficacia anche rispetto a procedure di amministrazione straordinaria già avviate.

Si evidenzia che la legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 841) interviene sui programmi di amministrazione straordinaria per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, disponendo, per dette imprese, che il programma di amministrazione straordinaria, sia esso di cessione dei complessi aziendali o di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, possa avere una durata fino a 4 anni (in luogo degli precedenti ordinari uno o due anni), decisa da un'autorizzazione del

⁴ Decreto legislativo recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300". In particolare, l'articolo 6 indicato, in materia di soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente, prevede che l'ente non risponda nei casi indicati se provi di aver adottato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi ovvero modelli di vigilanza.

Ministro dello sviluppo economico. La norma, nella sostanza, consente un'estensione per tali imprese della durata dei programmi di amministrazione straordinaria.

Le modifiche introdotte dall'articolo 1 riguardano pressoché integralmente procedure relative all'amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. che è iniziata anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge in commento.

Articolo 1, comma 5-bis

Il comma 5-bis dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, novella l'articolo 4, comma 2-ter, del [decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20](#).

A tale disposizione viene aggiunta una nuova previsione, in base alla quale **qualora i rifiuti in oggetto siano utilizzati fuori dagli stabilimenti ILVA**, si applica il **test di cessione** di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.

Si tratta dei residui di produzione di cui si prevede il recupero e reimpiego, alle condizioni fissate dalla norma, e nel rispetto dei principi posti dalla normativa europea secondo le condizioni previste dalla norma novellata.

Si ricorda infatti che l'articolo 4 del decreto-legge n. 1 del 2015, aggiunto in sede di conversione del decreto-legge in questione, e qui oggetto di novella, in vigore dal 6 marzo 2015, prevede, al comma 2-ter, che, al fine di favorire il preminente interesse al **recupero** di rifiuti e materiali, nel rispetto dei principi definiti dalla [direttiva 2008/98/CE](#) (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti), i residui della produzione dell'impianto ILVA di Taranto costituiti dalle scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione e deferrizzazione delle stesse classificate (con codice europeo dei rifiuti 100201, 100202 o 100903), possono essere recuperati per la formazione di rilevati, di alvei di impianti di deposito di rifiuti sul suolo, di sottofondi stradali e di massicciate ferroviarie (R5) o per riempimenti e recuperi ambientali (R10), se conformi al test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, ovvero in applicazione della disciplina del [regolamento \(CE\) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006](#), se più favorevole.

Si tratta del regolamento c.d. REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) che fornisce un quadro giuridico completo per la fabbricazione e l'uso delle sostanze chimiche in Europa, in base al quale si delinea un sistema di gestione che prevede la responsabilità di garantire la sicurezza delle sostanze chimiche prodotte, importate, vendute e usate nell'UE in capo alle industrie.

Si segnala, poi, che la norma novellata prevede che, in caso si proceda al recupero previsto dalla disposizione stessa, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) provveda ad accertare l'assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute, ai sensi dell'articolo [177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), nel termine di dodici mesi dall'avvenuto recupero.

La parte quarta del [decreto legislativo n. 152 del 2006](#) (c.d. codice dell'ambiente) disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia. In particolare, il comma 4 dell'articolo 177, richiamato nella disposizione oggetto di novella da parte del decreto-legge qui in esame, dispone che i rifiuti siano gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La norma del codice ambientale stabilisce, inoltre, il coinvolgimento dell'ISPRA per l'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del codice medesimo.

Il D.M. 5 febbraio 1998 in materia di individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, disciplina, all'articolo 9, la fattispecie del Test di cessione, prevedendone presupposti e modalità di attuazione, anche con riferimento a quanto recato dai richiamati allegati. Si ricorda che alla regolamentazione in parola sono state poi apportate modifiche dal [Decreto 5 aprile 2006, n. 186](#) (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22», GU Serie Generale n.115 del 19-5-2006).

Articolo 1-bis ***(Mappatura dei rifiuti presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva S.p.A)***

L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, interviene in materia di mappatura dei rifiuti presenti negli stabilimenti ILVA.

Esso prevede che i commissari straordinari trasmettano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la **mappatura aggiornata alla data del 30 giugno 2016** dei seguenti rifiuti e materiale presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva spa.:

- **rifiuti pericolosi o radioattivi;**
- **materiale contenente amianto.**

Viene previsto, a tale fine, il **termine 31 dicembre 2016 per la trasmissione di tale mappatura aggiornata.**

Le tipologie di rifiuti sono codificate in base all'elenco europeo dei rifiuti - cosiddetto CER - di cui alla [decisione 2000/532/CE](#) e successive modifiche ed integrazioni riprodotto nell'Allegato D alla Parte Quarta [del D.Lgs. n. 152/2006](#).

Si ricorda in particolare che l'art. 184, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 reca la Classificazione dei Rifiuti e corretta attribuzione del Codice Identificativo, classificando i rifiuti, secondo le caratteristiche di pericolosità in pericolosi e non pericolosi.

La classificazione incide sui regimi autorizzatori ed abilitativi in genere, nonché sugli obblighi di registrazione e comunicazione annuale, sui divieti di miscelazione e sul sistema sanzionatorio.

Inoltre, in tale materia è intervenuto il [D.L. n. 91/2014](#). In particolare, la lettera b-bis) del comma 5 dell'art. 13 norma recante Procedure semplificate per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, per la caratterizzazione dei materiali di riporto e per il recupero di rifiuti anche radioattivi, ha inserito, come Premessa all'allegato D alla Parte IV del Codice dell'Ambiente (D. Lgs. n. 152/2006), norme in materia di classificazione, prevedendo che la Classificazione dei rifiuti sia effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE. Si stabilisce che se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso 'assoluto', esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione e che le proprietà di pericolo (definite da H1 ad H15), possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione; mentre, se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso 'assoluto', esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede, attraverso apposite indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede. Tali indagini comprendono:

- a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso la scheda informativa del produttore; la conoscenza del processo chimico; il campionamento e l'analisi del rifiuto;
- b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso: la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; le fonti informative europee ed internazionali; la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
- c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

In applicazione del principio di precauzione, la normativa stabilisce che se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, nonché che, qualora le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite in base alla citata normativa, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.

In materia, sono intervenuti i pareri dell'Istituto Superiore di Sanità (pareri n. 36565 del 5 luglio 2006, n. 32074 del 23 giugno 2009 e n. 35653 del 6 agosto 2010), che hanno chiarito elementi inerenti la classificazione dei rifiuti pericolosi.

Si ricorda, inoltre, che la [legge n. 211 del 2015](#), recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (c.d. collegato ambientale) ha dettato, [all'articolo 56](#), disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto, al fine di attuare la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 e di concorrere alla tutela e alla salvaguardia della salute e dell'ambiente anche attraverso l'adozione di misure straordinarie tese a promuovere e a sostenere la bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto.

Articolo 2

(Finanziamenti ad imprese strategiche)

Il **comma 1** posticipa al 2018, ovvero successivamente, il termine previsto per il rimborso degli importi finanziati da parte dello Stato in favore del Gruppo ILVA, ai sensi del **comma 6-bis dell'articolo 1 del D.L. n. 191/2015**, che, in base alla normativa citata, avrebbero dovuto essere rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui gli stessi sono stati erogati, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società ivi prevista. A tal fine è modificato il **comma 6-bis dell'articolo 1 del D.L. 4 dicembre 2015, n. 191**, recante "Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA", convertito, con modificazioni, dalla **L. 13/2016**. La norma citata autorizza i Commissari del Gruppo ILVA a contrarre finanziamenti statali per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia.

Il **comma 2** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal mancato rimborso degli importi finanziati nel 2016 disposto dal comma 1, che comporta un onere, in termini di solo fabbisogno, quantificato pari a 400 milioni di euro nell'esercizio 2016, a compensazione del quale il comma prevede un versamento di pari importo delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali su un apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero, appositamente aperto e remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica. In relazione alle somme rimborsate, la giacenza da detenere a fine anno su tale conto corrente di tesoreria da parte della CSEA viene corrispondentemente estinta o ridotta.

Si rammenta che la Cassa conguaglio per il settore elettrico, ad opera del comma 670 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016, è stata trasformata in ente pubblico economico, denominato "Cassa per i servizi energetici e ambientali" (CSEA) operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità di settore. Il patrimonio iniziale dell'ente è stato fissato in 100 milioni di euro. Dal 2016, gli eventuali utili di gestione dell'ente sono versati all'entrata del bilancio statale.

Il **comma 3** riguarda la copertura degli oneri che si vengono a determinare in termini di maggiori interessi passivi, quantificati in 200.000 euro annui a decorrere dal 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, ai sensi del **comma 4**, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3
(Entrata in vigore)

L'**articolo 3 prevede** l'entrata in vigore del decreto-legge n. 98 del 2016 il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e la presentazione alle Camere per la conversione in legge.